

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1907-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRECO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1962

(V. Stampato n. 2578)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 31 gennaio 1962

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1962

**Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Associazione internazionale
per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.)**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (*International Development Association*) ha come obiettivo quello di costituire un incentivo per un maggiore sviluppo economico ed un aumento della produttività dei Paesi sottosviluppati attraverso un determinato volume di finanziamenti concessi a condizioni meno onerose rispetto ai normali prestiti bancari. Lo statuto di tale Associazione, approvato il 26 gennaio 1960 dai Direttori esecutivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (B.I.R.S.), è stato sottoposto ai Governi dei Paesi membri.

È importante rilevare che è stata operata una distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi sottosviluppati. Il primo gruppo comprende: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Sud Africa e Svezia, mentre il secondo gruppo comprende una serie di Paesi ai quali si consente di versare la parte loro spettante non già in oro e in moneta convertibile, bensì, nella misura del 90 per cento, in valuta nazionale.

Ogni cinque anni l'I.D.A. compirà un esame della situazione per accertare la rispondenza delle risorse ai compiti.

Lo statuto che regge l'I.D.A. entrerà in vigore quando un numero di Paesi che rappresenti almeno, complessivamente, il 65

per cento del capitale aderente, lo avrà ratificato.

I compiti dell'Associazione consistono nel finanziamento dei programmi di sviluppo che abbiano un alto grado di priorità e che, possibilmente, siano articolati in progetti determinati, a condizione, naturalmente, che non vi sia un prestito della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ovvero anche un prestito privato. Occorre anche rilevare che i finanziamenti non saranno legati a condizioni particolari per quanto riguarda i Paesi dove effettuare le spese relative ai progetti finanziati, e che i prestiti accordati dall'Associazione potranno assumere le forme più svariate per quanto concerne tanto le valute del rimborso quanto la durata dell'ammortamento ed il saggio di interesse.

Si deve, da ultimo, osservare che l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo non intende minimamente interferire nelle questioni politiche degli Stati membri.

Per tutte queste ragioni, il vostro relatore, convinto che sia oggi una imprescindibile esigenza quella di incrementare sempre più le condizioni economiche ed il livello di vita dei Paesi sottosviluppati, per far sì che tali Paesi possano sempre più ampiamente essere partecipi dei benefici della civiltà moderna e del progresso tecnico, propone al Senato di approvare il disegno di legge.

GRECO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* — I.D.A.).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo XI dello Statuto stesso.

Art. 3.

In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione di cui all'articolo 1, stabilita in dollari U.S.A. 18.160.000, il Ministro del tesoro è autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo occorrente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550.000.000 ripartiti in corrispondenza dei versamenti che saranno effettuati all'I.D.A.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interesse al tasso che sarà stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate

semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a decorrere dall'esercizio 1962-63.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati il tasso di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed i piani di rimborso di essi.

Art. 4.

All'onere derivante, per l'esercizio 1962-63, dall'ammortamento dei certificati di cui al precedente articolo 3, si farà fronte mediante riduzione per corrispondente importo dei fondi speciali iscritti sullo stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.